

2.4.3. Il momento della dichiarazione per l'immissione in libera pratica non è peraltro specificato e, soprattutto, esso rimane indeterminato nel caso vengano utilizzate delle procedure doganali «domiciliate» o «in blocco», ciò che consente precisamente di rinviare ad una data successiva la formalità della dichiarazione scritta.

2.5. *Articolo 6, paragrafo 1*

2.5.1. Nel caso di procedura speciale in numerosi Stati le merci possono essere trasportate direttamente nei luoghi in cui verranno utilizzate.

2.5.2. Sarebbe pertanto preferibile modificare come segue il secondo comma del paragrafo 1:

«durante il trasporto fino al luogo in cui esse vengono dichiarate per la libera pratica».

2.6. *Articolo 7*

2.6.1. Riguardo alla lettera a) del paragrafo 3, il Comitato fa di nuovo presente il problema che possono sollevare le procedure doganali domiciliate.

2.7. *Articolo 9*

2.7.1. A giudizio del Comitato, il disposto di cui alla lettera b) figura già nel testo dell'articolo 6. Se si ritiene necessario essere espliciti su questo punto, il Comitato propone di inserire un articolo 9 bis redatto in modo da evitare qualsiasi ambiguità.

«Articolo 9 bis

A tale articolo non viene accordato alcun rimborso o sgravio dei diritti all'importazione per le merci che siano state immesse in libera pratica in

forza di un contratto di vendita i cui termini, ed in particolare il prezzo di vendita, sono stati stabiliti tenendo conto del carattere difettoso delle merci stesse».

2.8. *Articolo 11*

2.8.1. Tenuto conto delle disposizioni di carattere più generale che figurano all'articolo 14, il Comitato si chiede se sia veramente necessaria la lunga enumerazione dei casi in cui può trovarsi una merce.

2.9. *Articolo 14*

2.9.1. Il disposto dell'articolo in parola potrebbe essere chiarito con un regolamento d'applicazione della Commissione, si da definire che cosa s'intenda per «negligenza», concetto al quale può infatti essere assimilato, a secondo dei tempi e dei luoghi, quello di semplice errore, che il regolamento contempla in un altro punto.

2.10. *Articolo 23*

2.10.1. Il Comitato propone di aggiungere all'articolo in oggetto un paragrafo 3 nel quale si specifichi che le norme vigenti o da adottare nei singoli Stati membri e che non contrastano con il regolamento in esame, rimarranno in vigore fino a quando non saranno state emanate le disposizioni previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 10 del 15 gennaio 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 dicembre 1975 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 22 dicembre 1975,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» la stesura di un parere e di una relazione in materia (decisione del 27 gennaio 1976),

visto il parere emesso il 5 maggio 1976 dalla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi»,

vista la relazione presentata dal sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139^a sessione plenaria, svoltasi il 25 e 26 maggio 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni:
2. Esso osserva che le misure ivi previste tendono a contenere l'inquinamento dell'ambiente (e non soltanto nell'impiego su strada, che rappresenta pur sempre una limitatissima percentuale dell'impiego dei trattori agricoli o forestali a ruote) senza obbligare l'industria trattoristica a ricercare ed applicare soluzioni difficili e costose; paragonate a quelle previste allo stesso scopo dalla direttiva 72/306/CEE relativa ai motori Diesel destinati alla propulsione dei veicoli, le misure previste dalla presente pro-

posta di direttiva risultano complessivamente meno gravose e ne differiscono soltanto per talune condizioni di prova e ciò per tener conto delle differenti modalità d'impiego dei trattori agricoli o forestali.

3. Il Comitato ritiene pertanto che i trattori agricoli o forestali che sono parzialmente impiegati in lavori non prettamente agricoli o forestali possano essere sottoposti, per quanto riguarda l'inquinamento, alle prescrizioni previste dalla direttiva 72/306/CEE e soddisfare quindi automaticamente le prescrizioni della direttiva in esame. L'articolo 2 della proposta di direttiva deve quindi essere modificato nel modo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri. . . . degli allegati I, II, III, IV e VI della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti gli inquinamenti prodotti dal motore Diesel destinato alla propulsione di detto trattore, se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e VI della direttiva 72/306/CEE del 2 agosto 1972».

4. La relazione della sezione contiene alcune osservazioni di carattere tecnico sugli allegati alla proposta di direttiva; il Comitato invita il Consiglio e la Commissione ad esaminarle con attenzione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE